



Bruxelles, 28 maggio 2018
(OR. en)

9361/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0163 (NLE)**

**EPPO 12
EUROJUST 58
CATS 38
FIN 407
COPEN 164
GAF 21
CSC 171**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 318 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 318 final.

All.: COM(2018) 318 final



Bruxelles, 25.5.2018
COM(2018) 318 final

2018/0163 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017. Conformemente all'articolo 20 di detto regolamento, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell'EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. La Commissione sta compiendo tutti gli sforzi necessari per assicurare la rapida istituzione dell'EPPO. In linea con l'articolo 120 del regolamento e a seguito di una fase di costituzione di tre anni, la Commissione persegue l'obiettivo di rendere l'EPPO operativa entro la fine del 2020.

Un importante aspetto della costituzione dell'EPPO e del suo funzionamento riguarda la selezione e la nomina del personale, in particolare la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei. Al fine di selezionare il procuratore capo europeo e i procuratori europei dell'EPPO, l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 dispone che il Consiglio stabilisca le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotti una decisione per la nomina dei suoi membri su proposta della Commissione. A tal fine, la Commissione presenta una decisione di esecuzione del Consiglio con, in allegato, le regole di funzionamento del comitato di selezione.

Il comitato di selezione avrà il compito principale di stilare un elenco ristretto di candidati qualificati per la carica di procuratore capo europeo prima della sua nomina da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e di emettere un parere motivato sulle qualifiche dei candidati designati per la carica di procuratore europeo prima della loro nomina da parte del Consiglio. Le regole di funzionamento proposte dalla Commissione garantiscono che il comitato di selezione sarà in grado di svolgere i suoi compiti nel modo più efficiente possibile. L'allegato comprende pertanto disposizioni concernenti i compiti, la composizione, il segretariato e le procedure di adozione delle decisioni del comitato di selezione nonché le norme relative alla graduatoria dei candidati, alle disposizioni finanziarie, al trattamento dei dati personali e al regime linguistico del comitato di selezione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'istituzione dell'EPPO è prevista dall'articolo 86 del TFUE. L'EPPO sarà il primo organo dell'UE con poteri di indagine e azione penale relativi a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e sarà un attore del tutto innovativo nel panorama giudiziario europeo. La creazione dell'EPPO dovrebbe portare a una politica più coerente ed efficace in materia di azione penale per i reati a danno del bilancio dell'UE, che consentirebbe di aumentare il numero di azioni penali e di condanne, nonché il tasso di recupero dei fondi dell'Unione persi a causa di pratiche fraudolente.

Sottoponendo la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio con, in allegato, le regole di funzionamento del comitato di selezione, la Commissione si conforma all'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. La presente proposta permetterà di avviare le necessarie procedure di selezione e nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dell'EPPO. La proposta è quindi pienamente coerente con le disposizioni vigenti nei rispettivi settori strategici.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le altre politiche dell'Unione e gli sviluppi legislativi volti a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 291 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, la Commissione ha l'obbligo giuridico di presentare una proposta per le norme di funzionamento del comitato di selezione. La presente proposta è essenziale per garantire che il comitato di selezione sia in grado di svolgere i propri compiti nel modo più efficiente possibile al fine di selezionare e nominare rapidamente il procuratore capo europeo e i procuratori europei dell'EPPO.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. La proposta è direttamente connessa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ed è essenziale per garantire la rapida istituzione dell'EPPO.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

In considerazione della natura mirata e limitata della presente proposta e del fatto che essa soddisfa l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, non sono state realizzate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interesse né una valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta precisa al punto VIII dell'allegato che i membri del comitato di selezione che devono spostarsi dal loro luogo di residenza per svolgere le loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e a un'indennità, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio. Le relative spese sono a carico del Consiglio.

La Commissione è responsabile del segretariato del comitato di selezione e fornisce il supporto amministrativo necessario per le attività del comitato. Tali compiti non avranno implicazioni finanziarie.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura della presente misura, non è necessaria alcuna attuazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il punto I definisce i compiti del comitato di selezione, in linea con l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

Al punto II sono descritte la composizione del comitato di selezione e la durata del mandato dei suoi membri. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (UE) 2017/1939, il comitato di selezione è composto da ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Il punto specifica che, al momento della nomina, i membri del comitato di selezione devono soddisfare almeno uno dei criteri summenzionati. Spiega inoltre che i membri del comitato di selezione sono nominati dal Consiglio per un periodo di quattro anni e stabilisce le norme per la sostituzione dei membri prima della scadenza del loro mandato.

Il punto III prevede le norme relative al presidente e al segretariato del comitato di selezione. Il punto spiega che la Commissione è responsabile del segretariato del comitato e ne stabilisce i compiti.

Il punto IV stabilisce le norme relative alle deliberazioni del comitato di selezione.

Il punto V spiega che le candidature per la carica di procuratore capo europeo e le nomine per la carica di procuratore europeo sono sottoposte al comitato di selezione. Il punto V prevede inoltre che il comitato di selezione possa chiedere ulteriori informazioni ai candidati o ai governi degli Stati membri che hanno designato i candidati.

Il punto VI stabilisce le procedure applicabili per la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei. Per quanto riguarda il procuratore capo europeo, al punto VI è spiegato che il comitato di selezione esamina le candidature per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, che sono specificati nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. Il comitato di selezione stila una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti e sente un numero sufficiente di candidati che hanno conseguito i migliori punteggi. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissione o che non sono sentiti dal comitato di selezione sono informati in merito ai motivi di tale decisione. Per quanto riguarda i procuratori europei, in questo punto è spiegato che il comitato di selezione esamina le nomine per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 del Consiglio e sente i candidati nominati.

Il punto VII descrive il seguito della procedura di cui al punto VI e precisa che il comitato di selezione elabora un elenco ristretto di minimo tre e massimo cinque candidati per la carica di procuratore capo europeo, che viene presentato al Parlamento europeo e al Consiglio. I candidati che non sono inseriti in tale elenco vengono informati dei motivi del mancato inserimento e possono presentare un reclamo al Consiglio, conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Il comitato di selezione stila una graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza, il cui ordine non è tuttavia vincolante per il Parlamento europeo e il Consiglio. Per quanto riguarda la carica di procuratore europeo, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. Il comitato di selezione stila una graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza, il cui ordine non è tuttavia vincolante per il Consiglio. Questo punto prevede inoltre norme nel caso

in cui i candidati designati per la carica di procuratore europeo non soddisfino le condizioni richieste.

Il punto VIII stabilisce le disposizioni finanziarie. I membri del comitato di selezione che devono spostarsi dal luogo di residenza per svolgere le loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e a un'indennità, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio. Le relative spese sono a carico del Consiglio.

Il punto IX stabilisce che il trattamento dei dati personali nell'ambito dei lavori del comitato di selezione ha luogo sotto la responsabilità della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. Questo punto garantisce inoltre che le norme applicabili in materia di sicurezza e di accesso alle informazioni trattate nell'ambito dei lavori del comitato di selezione sono quelle applicabili alla Commissione.

Il punto X stabilisce il regime linguistico del comitato di selezione e prevede che il comitato, su proposta del suo presidente, stabilisca il regime linguistico per le sue deliberazioni.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1939 dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio nominino il procuratore capo europeo, di comune accordo, sulla base di un elenco ristretto di candidati qualificati stabilito da un comitato di selezione composto da ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza nonché da un membro proposto dal Parlamento europeo.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce inoltre che il Consiglio nomini ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione.
- (3) La procedura di selezione del procuratore capo europeo e dei procuratori europei è un elemento chiave per garantire la loro indipendenza, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1939.
- (4) Le regole del comitato di selezione devono garantire che il comitato medesimo disponga dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per svolgere il proprio lavoro.
- (5) Occorre pertanto stabilire le regole di funzionamento del comitato di selezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 sono stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore al momento della firma.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*